

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

**(emanato con Decreto Rettorale n.263/2014 in data 30 luglio 2014 e
modificato con Decreto Rettorale n.153/2015 in data 19 marzo 2015)**

in vigore dal 21 marzo 2015

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) ai sensi del Decreto Legislativo n.26 del 4 Marzo 2014.
2. Il predetto Organismo ha la finalità di assicurare la cura ed il benessere dei modelli animali utilizzati ai fini scientifici e/o didattici in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Composizione

1. La composizione dell'Organismo è la seguente:
 - a) il medico veterinario consulente di Ateneo per il benessere degli animali;
 - b) almeno tre professori o ricercatori universitari di comprovata competenza e da almeno altri tre dipendenti dell'Ateneo nominati su indicazione del Senato Accademico.
2. I membri dell'Organismo di cui al punto b), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. L'Organismo inoltre può avvalersi di esperti, a titolo gratuito, in caso di problematiche che richiedano competenze non presenti nell'Organismo stesso, come specificato dal successivo art. 4.
4. Le funzioni di membro dell'Organismo vengono esercitate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese di missione nel rispetto dello specifico regolamento di Ateneo.

Articolo 3

Presidente

1. L'Organismo elegge tra i propri componenti un Presidente.
2. Il Presidente nomina tra i membri dell'Organismo un Vice-presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità.
3. Il Presidente:
 - a) provvede alla convocazione delle riunioni con cadenza almeno semestrale;
 - b) predispose e rende noto il calendario dei lavori dell'Organismo;
 - c) cura tutte le attività amministrative in capo all'Organismo.

4. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario scelto di norma tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo e nominato con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 4

Presentazione e valutazione dei progetti sottoposti a parere

1. Il responsabile del progetto che prevede la sperimentazione animale indirizza la richiesta di parere per via telematica al Presidente, utilizzando i moduli a tal fine predisposti allegando tutta la documentazione necessaria. Domande non complete e/o non corredate delle documentazione necessaria verranno respinte senza essere sottoposte all'Organismo.
2. La valutazione dei progetti presentati viene effettuata, di norma, tramite consultazione per posta elettronica. La documentazione attinente ai progetti da esaminare, specificamente numerati ed elencati, viene inviata mediante posta elettronica ai membri dell'Organismo, specificando una data di scadenza, di norma non superiore ai dieci giorni lavorativi, per l'invio delle valutazioni. Qualora la maggioranza assoluta dei membri dell'Organismo esprima in una consultazione per posta elettronica parere positivo il Presidente redige un parere collegiale positivo, corredato di motivazione. Le delibere assunte con questa modalità hanno effetto immediato.
3. Nel caso in cui un progetto presenti aspetti critici tali da non poter essere affrontati tramite consultazione per posta elettronica o per esplicita richiesta di almeno 2 componenti dell'Organismo, il Presidente convoca l'Organismo, di norma entro dieci giorni lavorativi e dandone comunicazione ai componenti almeno 3 giorni lavorativi prima, mettendo all'ordine del giorno la valutazione del progetto. A tali riunioni può essere invitato, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione del progetto, il responsabile della ricerca.
4. Perché una convocazione sia dichiarata valida è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e hanno effetto immediato. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'Organismo esprime il proprio parere collegiale, corredato di motivazione. Qualora emergano posizioni discordanti, ogni componente dell'Organismo può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.
5. Per questioni che esulino dalle competenze dei componenti dell'Organismo, il Presidente, previo parere vincolante dell'Organismo, può convocare esperti qualificati per le questioni in oggetto, ai quali viene fornita la documentazione presentata dal richiedente. L'esperto presenterà, a richiesta dell'Organismo, una memoria scritta sul suo lavoro, che avrà valore consultivo nella formulazione del parere.
6. Il parere dell'Organismo viene espresso di regola entro trenta giorni dalla registrazione della pratica. Il parere originale viene inviato al richiedente per via telematica, eventualmente accompagnato da osservazioni e/o richieste di modifica.
7. Qualora l'Organismo esprima parere negativo in merito ad un progetto, il responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione dell'Organismo secondo le modalità sopra descritte.

8. I progetti che hanno ottenuto parere favorevole dell'Organismo vengono trasmessi direttamente da quest'ultimo al Ministero e alle altre Autorità competenti.
9. Le riunioni e le consultazioni mediante posta elettronica sono verbalizzate. L'accesso ai verbali è disciplinato dalla legge 241/1990 nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

Articolo 5

Doveri dei componenti

1. I componenti dell'Organismo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni e alle consultazioni per posta elettronica, formalmente convocate. In caso di assenza per giustificati motivi sono tenuti a darne comunicazione al Presidente, di norma almeno 48 ore prima della seduta, e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli oggetti all'ordine del giorno. Tre assenze ingiustificate alle riunioni e/o la mancata espressione di tre pareri tramite posta elettronica nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dall'incarico.
2. In seguito alla nomina i membri dell'Organismo devono firmare una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso. I componenti che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione o a non partecipare alla consultazione per posta elettronica dandone comunicazione al Presidente.

Articolo 6

Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.
2. All'atto dell'insediamento l'Organismo viene convocato dal Rettore per l'elezione del Presidente.
3. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
5. All'atto dell'insediamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) è disattivato il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA), istituito ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento Generale di Ateneo.